

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Roma notificò alla Società Trenitalia S.p.A. un avviso d'accertamento per violazione ed irrogazione di sanzioni, per il tardato versamento della tassa di concessione governativa, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al dPR n. 641 del 1972. Il ricorso della contribuente fu accolto in primo grado e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, che esclude la sussistenza della violazione, affermando che la normativa non stabiliva il termine entro il quale l'utente era tenuto a corrispondere al gestore la tassa connessa al contratto di abbonamento per la fornitura del servizio, ma si limitava ad individuarne le modalità di versamento.


Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con due motivi, ai quali la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ed ha, pure, depositato note d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preventivamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha partecipato ai pregressi gradi di giudizio (Cass. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007), con compensazione delle spese.

2. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della nota 1 all'art 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 e 13, co 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, ex art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il termine di pagamento della tassa è stabilito e va individuato in quello di versamento del canone di abbonamento concordato dalle parti in seno al contratto. Essendo pacifico in fatto che la tassa era stata versata dopo lo spirare di tale termine, l'irrogazione della sanzione era, pertanto, legittima.

3. Il motivo è fondato. 4. A norma della nota 1 all'art 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 (così numerato dal DM 28.12.1995, in sostituzione della precedente voce n. 131, introdotta con l'art. 3 del DL n. 151 del 1991, convertito con modificazioni dalla l. n. 202 del 1991), la tassa per la licenza o il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre è "dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento", in misura fissa mensile, diversa in ragione del tipo di utenza ("residenziale" o "affari", art. 21 cit.). 5. Come di recente chiarito dalle SU di questa Corte (Cass. SU da n. 9560 a n. 9566 del 2014), pure alla luce della disposizione interpretativa di cui all'art. 2, co 4, del dl n. 4 del 2014 convertito con modificazioni dalla l n. 50 del 2014, la tassa di concessione governativa si applica sia alle stazioni



radio elettriche sia ai telefoni cellulari, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 del 2003, (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, c.d. direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE). Né l'abrogazione dell'art. 318 del DPR n. 156 del 1973, ad opera dell'art. 218, lett. s, del d.lgs. n. 259 del 2003, ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit, sicché il rinvio operato dalla regola tariffaria deve attualmente intendersi riferito all'art. 160 della nuova normativa. La tassa, compatibile col diritto comunitario (cfr. Corte di Giustizia ord. 12.12.2013 in C-335/13, Umbria Packaging S.r.l.), è, quindi, dovuta dall'utente, che abbia concluso un contratto di diritto privato col gestore della rete, unitamente al canone d'abbonamento, avendo quale suo presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio (Cass. SU n. 9560 del 2014 cit.)

6. Ne consegue che l'avverbio "congiuntamente", utilizzato dalla nota 1 all'art 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, non si limita a disciplinare, come riduttivamente ritenuto dai giudici d'appello, le modalità di versamento della tassa, maturata al sorgere di ciascun mese d'uso, ma, secondo lo stesso significato lessicale dell'avverbio, vale, pure, ad indicare

il termine per il relativo pagamento, termine che resta, appunto, determinato *per relationem* in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore (cfr. Cass. n. 8825 del 2012 a proposito del *dies a quo* della decorrenza del termine triennale di decadenza di cui all'art. 13 del dPR n. 641 del 1972).

7. Va, per completezza, rilevato, che nel contestare che il termine per il versamento della tassa possa esser mutuato da quello contrattuale, la contribuente finisce col negare, del tutto, la sussistenza di una data di scadenza per il pagamento del tributo, così smentendo la premessa del suo stesso ragionamento e cioè che non solo la genesi dell'obbligazione tributaria, ma anche le modalità di riscossione, ed i conseguenti poteri accertativi e sanzionatori, devono esser previsti dalla legge. Tali considerazioni rendono manifestamente infondati i dubbi d'incostituzionalità, sollevati nelle note d'udienza dalla Trenitalia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dovendo ribadirsi che la misura della tassa, prefissata in funzione del tipo di utenza, la cadenza mensile della sua maturazione e la determinazione *per relationem* del termine per il suo pagamento -che non è rimesso all'autonomia privata, come sostiene la controricorrente, con evidente petizione di principio- escludono il paventato *vulnus* ai parametri invocati (il richiamo all'art 24 Cost. è, peraltro, del tutto, criptico). Il riferimento al DM del 24.9.1991 -in relazione al quale è, pure, dedotta la violazione del



principio di legalità- non è pertinente, regolando il diverso aspetto del versamento della tassa all'erario da parte del gestore.

8. Se, a tale stregua, l'impugnata sentenza va cassata, restando assorbito il secondo motivo, con cui è stato denunciato il vizio di motivazione, deve, ora, rilevarsi che, in seno al controricorso, la contribuente ha invocato l'esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria, ex artt. 10, co 2, della l. n. 212 del 2000, 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 6 co 2 del d.lgs. n. 472 del 1997, deducendo una situazione d'incertezza sul termine di versamento della tassa.

9. Premesso che, per sottoporre detta questione, la controricorrente, totalmente vittoriosa nel giudizio di appello, non era onerata di proporre ricorso incidentale condizionato, difettando l'interesse processuale dato dalla soccombenza, la questione -che attiene a profili di diritto e può, quindi, esser valutata in questa sede- è infondata. 10. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4683 del 2012), "l'incertezza normativa obiettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. Tale attività interpretativa, volta a chiarire il significato della disposizione tributaria, non è riferibile ad un generico contribuente, né ai soggetti capaci di



un'interpretazione qualificata (studiosi, professionisti legali, ecc.), e tanto meno all'ufficio finanziario, bensì esclusivamente al giudice, in quanto rappresenta l'unico soggetto dell'ordinamento investito del potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione normativa".

11. Pertanto, deve ritenersi che una norma abbia un significato oggettivamente incerto, quando l'interpretazione che di essa abbia dato la giurisprudenza non sia appagante, in termine di certezza, poiché oscillante tra risultati ermeneutici differenti e non univoci, ipotesi che qui non ricorre, dato che, come riferisce la contribuente, sul termine di versamento del tributo -oggetto dell'odierno ricorso- la giurisprudenza di merito si è espressa in senso favorevole alla tesi da lei propugnata, e non constano precedenti specifici di questa Corte. La situazione di legittimo affidamento di cui all'art. 10 co 2, della l n. 212 del 2000 presuppone, poi, un'attività dell'Amministrazione stessa di segno favorevole al contribuente, qui neanche allegata (cfr. Cass. n. 17576 del 2002, ord. n. 23309 del 2011).

12. In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo.

13. La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle Finanze, accoglie il ricorso dell'Agenzia,

cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.


Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Funziario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL **15 OTT. 2014**



Il Funziario Giudiziario
Marcello BARAGONA